ALLEGATO "A" ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 9 DELL'11.02.2008

ALLEGATO
ALL'ATTO N. 5705

STATUTO
UNIONE DEI COMUNI "ARCIPELAGO DEL SULCIS"

Testo coordinato, adottato con Deliberazione C.C. del Comune di Portoscuso n° 38 del 22.10.2007, Deliberazione C.C. del Comune di Gonnesa n° 40 del 29.10.2007 e Deliberazione C.C. del Comune di Carloforte n° 71 del 20.09.2007.

Comune di Portoscuso (Kmq 37.95 – abitanti 5.320)
Comune di Gonnesa (Kmq 47.40 – abitanti 5.193)
Comune di Carloforte (Kmq 51.31 – abitanti 6.444)

SOMMARIO

CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 Natura dell' Unione
Art. 2 Denominazione e sede
Art. 3 Finalità dell' Unione
Art. 4 Oggetto
Art. 5 Adesione di nuovi Comuni
Art. 6 Durata
Art. 7 Recesso
Art. 8 Procedimento trasferimento delle competenze

CAPO II
ORGANI DI RAPPRESENTANZA, E AMMINISTRAZIONE
Art. 9 Gli Organi
Art. 10 L' Assemblea Generale
Art. 11 Composizione
Art. 12 Funzionamento
Art. 13 Competenze dell' Assemblea
Art. 14 Deliberazioni
Art. 15 Consiglio di amministrazione
Art. 16 Competenze
Art. 17 Adunanze e deliberazioni
Art. 18 Il Presidente dell' Unione
Art. 19 Vicepresidente
Art. 20 Prerogative e responsabilità

CAPO III
ORGANI GESTIONALI – STRUTTURE E UFFICI
Art. 21 Principi e criteri generali
Art. 22 Personale
Art. 23 Segretario
Art. 24 Direttore Generale
Art. 25 Incompatibilità e responsabilità

CAPO IV
GESTIONE – FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 26 Attività gestionale dell' Unione
Art. 27 Patrimonio
Art. 28 Trasferimenti per partecipazione alle spese
Art. 29 Contratti e appalti

CAPO V
VIGILANZA E CONTROLLO
Art. 30 Rimozione e sospensione
Art. 31 Raccordo con gli Enti
Art. 32 Interventi degli Amministratori
Art. 33 Revisione economica e finanziaria

CAPO VI
TRASPARENZA – ACCESSO - PARTECIPAZIONE
Art. 34 Trasparenza
Art. 35 Albo delle pubblicazioni
Art. 36 Accesso e informazione
Art. 37 Partecipazione
Art. 38 Associazionismo e volontariato

CAPO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 39 Organi di governo
Art. 40 Atti regolamentari
Art. 41 Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi
Art. 42 Primi adempimenti e trasferimento delle competenze
Art. 43 Capacità normativa dell' unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
Art. 44 Affidamento del servizio di tesoreria
Art. 45 Modificazioni o abrogazioni del presente statuto
Art. 46 Norma di rinvio
Art. 47 Entrata in vigore

STATUTO UNIONE DEI COMUNI "ARCIPELAGO DEL SULCIS"

CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
NATURA DELL'UNIONE

1. I Comuni di CALASETTA, CARLOFORTE, PORTOSCUSO, (SANT'ANTIOCO), GONNESA, (BUGERRU), allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza, si costituiscono in Unione ai sensi dell'art.32 del D.L. 18/08/2000 n. 267 e dell'art.3 della L.R. 2/08/2006, n°12, come modificato dall'art 12 comma 13 della L.R. n°2 del 29/05/2007.
2. L'Unione è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica, potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

Art. 2
DENOMINAZIONE E SEDE

1. L'Unione assume la denominazione di UNIONE DEI COMUNI "ARCIPELAGO del SULCIS"
2. L'Unione ha sede legale in Portoscuso, località Portopaglietto;
3. L'assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune.

Art. 3
FINALITÀ DELL' UNIONE

1. E' compito dell' Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono gestendo con efficienza ed efficacia l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Municipi la competenza all' esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
2. L' Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" persegue l' autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società dello Stato.
3. L' Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis", con riguardo alle funzioni da essa esercitate, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle rispettive vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti.
4. L' Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Carbonia-Iglesias, della Regione Sardegna, dello Stato e dell' Unione Europea; provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.

Art. 4
OGGETTO

Sono affidate all' Unione dei Comuni del "ARCIPELAGO DEL SULCIS", in via di primo trasferimento, le competenze, ritenute fondamentali e prioritarie per il loro esercizio, concernenti le seguenti funzioni:
a) Servizi amministrativi, di gestione e di controllo, formazione del personale, catasto;
b) Servizi tecnico-urbanistici, gestione del territorio e dell'ambiente, protezione civile e barracelli, piani urbanistici intercomunali, programmi di edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-popolare;
c) Servizi di polizia locale e vigilanza urbana;
d) Servizi culturali e scolastici;
e) Servizi per la gestione di impianti sportivi;
f) Servizi socio-assistenziali;
g) Sevizi per lo sviluppo economico e piani per gli insediamenti produttivi.
2. L' Unione, nell' esercizio delle funzioni attribuite, assicura la consulenza giuridica e tecnica necessaria, anche mediante il ricorso a consulenze esterne.
3. All' Unione possono essere attribuite ulteriori competenze rispetto a quelle elencate nel comma precedente, previa modifica del presente Statuto.
4. L' individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell' Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenza comunale.

Art. 5
ADESIONE DI NUOVI COMUNI

1. I Comuni che intendono aderire all' Unione dopo la sua costituzione, presentano richiesta scritta con allegata deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del presente Statuto, assunta con le procedure e maggioranze richieste per le modifiche statutarie ai sensi del c.2 dell'art.32 del T.U.267/2000.
2. La richiesta sarà sottoposta ad approvazione dei Comuni facenti parte dell'Unione seguendo lo stesso iter procedurale di modifica dello Statuto.

Art. 6
DURATA

1. L' Unione dura fino a quando i Comuni che la compongono ne dispongano lo scioglimento, con deliberazione di ogni Consiglio Comunale, e, comunque, fino a quando a comporla siano almeno due Comuni.

Art. 7
RECESSO

1. Ogni Comune partecipante all' unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare.
2. In caso di recesso da parte di alcuni fra i Comuni che l' hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all' Unione verranno riaffidate ai rispettivi Comuni.
3. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta da un esperto nominato dal Consiglio di Amministrazione dell' Unione, da un esperto nominato dalla Giunta del Comune interessato e da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente.

Art. 8
PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE

1. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Comuni e si perfeziona mediante una deliberazione assembleare di recepimento da parte dell' Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.
2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l' Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

3. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell' Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all' oggetto, delegando all' Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.
4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell' Unione ed all' espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all' unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal presidente dell' Unione, ovvero, in caso di sua inerzia protratta per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che la ha inoltrata.
5. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l' Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l' esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 3 del precedente articolo 7.

CAPO II
GLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 9
GLI ORGANI

Sono organi dell'Unione: a) L'Assemblea Generale; b) Il Consiglio di Amministrazione; c) Il Presidente.

Art. 10
L'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale dell'Unione, rappresentativa degli Enti associati, nel cui seno si riassumono gli interessi rappresentati.
2. L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'attività ed esercita il controllo sull'amministrazione e la gestione dell'Unione.

Art. 11
COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è formata da un rappresentante per ogni Comune associato, designato fra i Sindaci e gli Assessori pro tempore degli stessi
2. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'assemblea sono regolate dalla legge;
3. L'espressione di voto in Assemblea è paritaria;
4. Il Presidente dell' Unione viene scelto dall' Assemblea Generale, tra uno dei Sindaci dei Comuni facenti parte della Unione.

Art. 12
FUNZIONAMENTO

Il funzionamento dell' Assemblea è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 13
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'Unione ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei Comuni aderenti ed ai fini statutari. In particolare compete all'Assemblea: a) la nomina del Presidente; b) la nomina dei revisori dei conti; c) l'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio comune; l'approvazione dei Bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto della gestione; d) l'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale; e) l'approvazione degli accordi con altri Enti Locali e soggetti diversi per l'estensione dei servizi; f) la verifica delle istanze di adesione di nuovi enti e la proposta agli EE.LL. costituenti l'Unione di deliberare l' ammissione; g) la determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione; h) l'esercizio, nei confronti degli altri organi dell'Unione di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti degli Enti ausiliari.
2. Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 atti fondamentali.

Art. 14
DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.
2. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.
4. Apposito regolamento, per quanto non espressamente previsto, stabilisce le modalità di organizzazione delle sedute dell'Assemblea.
5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Al
An
ele
Il
an
at
da
L
C
i.
o

d

Art. 15
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al suo interno l'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione, formato da non più di quattro elementi, oltre il Presidente.
Il Consiglio di amministrazione è l'organo di amministrazione dell'Unione al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dall'Assemblea
Le indennità del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione non possono superare rispettivamente, quelle del Sindaco e degli assessori del comune più popoloso facente parte dell'associazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione così costituito dura in carica 5 (cinque) anni.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica, in ogni caso, fino all'insediamento dei loro successori. I singoli Consiglieri, che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.
6. Entro tre mesi dall'insediamento, ogni Consiglio Comunale deve individuare il rappresentante che farà parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16
COMPETENZE
1. Il Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento dei fini statutari dell'Unione, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario, del Direttore se nominato, e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Art. 17
ADUNANZE E DELIBERAZIONI
1. L'attività dei Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente dell'Unione.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati a maggioranza assoluta dei voti.
4. Alle deliberazioni dei Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
1. Il Presidente dell'Unione dei Comuni rappresenta l'Ente è l'organo di raccordo tra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Di tali organi convoca e presiede le riunioni e assicura l'unità dell'attività dell'Unione.
2. Il Presidente adotta tutti gli atti e assume le determinazioni concernenti l'amministrazione dell'Unione, che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Art.19
VICEPRESIDENTE
1. In caso di impedimento temporaneo o di sua assenza le funzioni del Presidente dell'Unione sono svolte da un Vicepresidente, componente dei Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea.

Art. 20
PREROGATIVE E RESPONSABILITÀ
1. Agli Amministratori dell'Unione per quanto riguarda aspettative, permessi e indennità , si applicano le norme previste dal D.Lgs. del 18/08/2000 n°267.
2. Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli Amministratori egli enti locali.

CAPO III
ORGANI GESTIONALI - STRUTTURE E UFFICI
Art. 21
PRINCIPI E CRITERI GENERALI
1. L'Unione modella l'organizzazione dei servizi e dei personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare la propria azione all' efficienza ed all' efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti. In ogni caso essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre la dirigenza è direttamente responsabile dei raggiungimento degli obiettivi e della correttezza ed efficienza della gestione.
3. L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata a raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità.

Art. 22
PERSONALE
1. L'Unione di comuni, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento dei servizi ricorrendo, in primis, al trasferimento del personale dei Comuni operanti nell' ambito delle funzioni attribuite all' Unione.
2. Lo stato giuridico, normativo e il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.

Art. 23
SEGRETARIO
1. Il Segretario dell' Unione viene nominato dal Presidente, secondo le procedure previste dalla legge e

dai
Cos
2. /
stig
3. l
leg
pa
pr
or
cc
4.
a

l
r
i

dai regolamenti, tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. All'atto della nomina del Segretario, può essere stipulata con il Comune apposita convenzione.
3. Il Segretario assolve alle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, svolgendo in particolare, funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. Partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali e roga i contratti dell'Ente.
4. Al Segretario dell' Unione possono essere attribuite anche le funzioni di Direttore Generale.

Art. 24

DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore è l'organo cui compete, con responsabilità manageriale, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini dell'Unione.
2. Il Direttore, in particolare: a) predispone il piano dettagliato degli obiettivi propedeutico al controllo di gestione, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione; b) esegue le deliberazioni degli organi collegiali; c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione; d) sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli con apposite relazioni, gli schemi della relazione previsionale e programmatica, dei bilanci preventivi pluriennali e annuali, nonché del conto consuntivo; e) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, senza diritto di voto; f) adotta i provvedimenti intesi a migliorare la produttività dell'apparato dell'Ente; g) dirige il personale ad eccezione del Segretario dell' Ente; h) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento, ad altri organi; i) presiede le commissioni di gara, e di concorso e stipula i contratti; j) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

INCOMPATIBILITÀ E RESPONSABILITÀ

1. A tutto il personale dipendente è inibito l'esercizio di altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato.
2. Non possono essere nominati impiegati o Direttore dell'Unione i Sindaci, i Consiglieri e gli Assessori, nonché i loro parenti entro il terzo grado, degli Enti Locali associati.
3. Il Direttore e il personale dell'Unione sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti dagli enti locali.

CAPO IV

GESTIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 26

ATTIVITÀ GESTIONALE DELL'UNIONE

1. La gestione dell'Unione deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.
2. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
3. Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali.
4. All'Unione si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. del 18/08/2000 n°267.

Art. 27

PATRIMONIO

1. L'Unione ha un proprio patrimonio costituito da beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi derivanti da conferimenti degli EE.LL. associati, da trasferimenti da Regione, Stato e Comunità Europea e/o da altri enti e da acquisizioni successive.
2. I beni dell'Unione sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. E' demandato all' Assemblea Generale l'approvazione dell' apposito Regolamento di Contabilità che disciplina altresì le modalità di conferimento delle risorse da parte dei singoli enti.

Art. 28

TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

1. L'Unione, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli Enti aderenti secondo le linee guida stabilite dall'Assemblea Generale.
2. Gli Enti aderenti hanno l'obbligo di versare alla tesoreria dell'Unione, a trimestri anticipati, comunque entro il primo mese di ciascun trimestre, una quota pari ad un quarto della somma dovuta e iscritta nel bilancio preventivo approvato.

Art. 29

CONTRATTI E APPALTI

1. Il regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.

2. Il regolamento determina, inoltre, la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere in economia.

CAPO V
VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 30
RIMOZIONE E SOSPENSIONE

1. I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla legge.

Art. 31
RACCORDO CON GLI ENTI

1. L'Unione, al fine di assicurare una costante informazione sulla propria attività, trasmette a cura del Segretario, agli Enti associati copia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea. Rende inoltre possibile la vigilanza degli Enti aderenti mediante formali comunicazioni o consultazioni, secondo quanto previsto dall' atto costitutivo.
2. Il Presidente è tenuto a fornire, secondo le modalità stabilite dal regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli Enti aderenti, al fine di consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.
3. Il Presidente convoca, con cadenza annuale, la Conferenza dei Consigli Comunali dei comuni aderenti all'Unione.

Art. 32
INTERVENTI DEGLI AMMINISTRATORI

1. I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché i consiglieri comunali aderenti, hanno diritto a ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art. 33
REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. L'Assemblea Generale dell' Unione elegge un Revisore dei Conti.
2. Il Revisore è scelto ai sensi dell' art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000; ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge; dura in carica tre anni; è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell' Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue Istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.
4. Il Revisore collabora con il Consiglio di Amministrazione dell' Unione nelle funzioni di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di Contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del Conto Consuntivo dell' Unione e delle sue Istituzioni.
5. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell' Ente, ne riferisce immediatamente alla Assemblea Generale.

CAPO VI
TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

Art. 34
TRASPARENZA

1. L'Unione informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini per garantire l'imparzialità della gestione.
2. L'Unione, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione consentono.
3. All'inizio ed alla fine del mandato o dell'incarico i componenti dei Consiglio di Amministrazione, comunicano i redditi posseduti. Le modalità di presentazione, di deposito e di pubblicazione dei dati relativi, sono stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi.

Art. 35
ALBO DELLE PUBBLICAZIONI

1. L'Unione ha un albo per le pubblicazioni degli atti, che per disposizione di legge debbono essere portati a conoscenza del pubblico. Detti atti contestualmente all'affissione all' albo debbono essere trasmessi ai Comuni associati al fine della affissione nei rispettivi albi pretori.
2. L'Unione deve garantire la massima accessibilità degli atti affissi a tutti i cittadini.

Art. 36
ACCESSO E INFORMAZIONE

1. L'avvio del procedimento amministrativo, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità evidenziate nel provvedimento, deve essere comunicato ai diretti interessati e a coloro ai quali esso possa arrecare anche indirettamente pregiudizio.
2. I cittadini, portatori di interessi pubblici e privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, nonché i proprietari di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Essi possono prendere visione, salvo i casi di divieto previsti dalla legge, dei relativi atti e presentare memorie scritte e documenti che L'Unione è tenuta a valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

3. Il regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi.
4. Il regolamento, inoltre: determina i tempi di ciascun tipo di procedimento, individua, per ciascun provvedimento di competenza, il responsabile del procedimento e la sua durata massima; determina il tempo entro il quale i soggetti interessati possono formulare osservazioni e l'amministrazione pronunciarsi; indica il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
5. L'amministrazione, in accoglimento delle osservazioni presentate ai sensi dei secondo comma, può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, perseguendo in ogni caso il pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Le modalità di tali accordi sono disciplinati dalla legge.

Art. 37
PARTECIPAZIONE

1. L'Unione, con l'adozione di appositi provvedimenti, fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti.
2. L'Unione, a tal fine, è impegnata a: a) assicurare che sia data tempestiva risposta scritta ai reclami degli utenti; b) promuovere assemblee o incontri richiesti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte intese ad assicurare la migliore gestione dei servizi; c) predisporre pubblicazioni divulgative al fine di illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività dell'Unione e le modalità di fruizione dei servizi.
3. L'Unione, periodicamente predispone, avvalendosi, ove ritenuto necessario, di Enti e Istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utenza. I risultati delle predette ricerche sono comunicati agli Enti associati.

Art. 38
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

1. L'Unione, nell'esercizio delle attività di sua competenza, può avvalersi della collaborazione, in particolare nei settori della prevenzione, delle associazioni di volontariato, al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti, di offrire nuovi servizi, di diminuire i costi di gestione.

CAPO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 39
ORGANI DI GOVERNO

1. L' unione diviene operativa a seguito dell' elezione dei suoi organi.

Art. 40
ATTI REGOLAMENTARI

1. Sino all' emanazione dei propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti attuativi dello Statuto del Comune di Portoscuso, in quanto compatibili con il presente Statuto; il Presidente dell' Unione, sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione è incaricato di presentare all'Assemblea, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta per l' adozione dei regolamenti.

Art. 41
BILANCIO, ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Fino all' adozione della pianta organica dell' Unione, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni, si ricorre al trasferimento del personale degli enti operanti nell' ambito delle funzioni attribuite all' unione ovvero all' istituto del comando, sussistendone i motivi.
2. Per la gestione dell' esercizio corrente e fino all' approvazione del bilancio di previsione per l' anno 2008, i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese stabilendo, con apposito atto termini, modalità, Ente gestore ed annessa tesoreria.
3. In attesa che l' Ente possa dotarsi di un assetto e di un organico compiutamente definito, il Presidente, attribuisce in capo al Segretario dell' Unione le competenze dei titolari degli Uffici dell' Unione.

Art. 42
PRIMI ADEMPIMENTI E TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE

1. Il trasferimento delle competenze all' Unione da parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative risorse finanziarie e umane, è disposto secondo quanto stabilito dall' art. 8 con atti del Consiglio Comunale.

Art. 43
CAPACITÀ NORMATIVA DELL' UNIONE: INEFFICACIA DELLE NORME REGOLAMENTARI COMUNALI INCOMPATIBILI

1. L' Unione possiede, limitatamente all' oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.
2. La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell' Unione deputati a surrogarli.

Art. 44
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Nella fase transitoria e fino alla data di definizione della gara, il servizio verrà affidato provvisoriamente al tesoriere di uno dei Comuni dell' Unione.

Art. 45
MODIFICAZIONI O ABROGAZIONI DEL PRESENTE STATUTO

1. Le proposte di modificazione del presente Statuto sono deliberate dall' Assemblea dell' Unione a maggioranza assoluta dei componenti in carica.
2. Le proposte di modifica sono inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell' Unione i quali devono deliberare al riguardo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, con voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio. La proposta di modifica si intende approvata quando la maggioranza dei Comuni componenti l' Unione deliberi in senso favorevole. I Consigli Comunali invieranno al Presidente dell'Unione l' atto deliberativo di modifica statutaria entro 5 (cinque) giorni dall' avvenuta approvazione. Il Presidente provvederà a mettere all' ordine del giorno dell'Assemblea dell' Unione l' atto di ratifica di modifica statutaria.
3. Con periodicità almeno biennale l'Assemblea dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all' evoluzione delle esigenze dell' Unione e della sua comunità, nonché alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

Art. 46
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, all'Unione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali.

Art. 47
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente STATUTO esplica i propri effetti, una volta stipulato l' atto costitutivo e previa pubblicazione per 30 (trenta) giorni sul B.U.R.A.S. e all' Albo Pretorio dei Comuni costituenti l' Unione.

2. Il
mas
spe

1.
Au
ca

1
in
S
a
v
c

Copia conforme all'originale
sottoscritto come per legge.
Iglesias 15 GEN. 2008

COMUNE DI SANT'ANTIOCO
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

Ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 N° 445

CERTIFICO

che la presente copia, formata da N. 22 fogli è conforme all'originale depositato presso questo ufficio.

Sant'Antioco, addì 02/04/2008

Il Funzionario incaricato

Copia conforme all'originale sottoscritto come per legge.

Iglesias

19 MAG. 2008